

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE I, SENTENZA DEL 15 OTTOBRE 2007, N. 38001. Caccia: il divieto di sparare a distanza inferiore ai 150 metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato previsto dall'art. 703 c.p.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GEMELLI Torquato - Presidente
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere
Dott. MOCALI Piero - Consigliere
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere

Udienza pubblica

del 19/09/2007

SENTENZA

N. 1078

REGISTRO GENERALE

N. 009292/2007

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) RENZI GABRIELE, N. IL 12/02/1959;

2) RENZI ANDREA, N. IL 28/03/1984;

avverso SENTENZA del 19/06/2006 TRIBUNALE di PESARO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. Udito il difensore Avv. ROSSI RONZINI R., che in subordine invoca la prescrizione del reato.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Che con sentenza del 19/6/2006 il Tribunale di Pesaro dichiarava Gabriele e Andrea Renzi colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 110 c.p. e art. 703 c.p., comma 1, condannandoli alla pena di Euro 70,00 di ammenda ciascuno, per avere in data 21/9/2003 sparato colpi di arma da fuoco nelle adiacenze e in direzione di talune case di abitazione;

che il ricorso per cassazione proposto dagli imputati, con riguardo alla tesi per cui la violazione da parte del cacciatore del divieto di sparare alla distanza inferiore a 150 metri in direzione di fabbricati di abitazione costituirebbe mero illecito amministrativo, ai sensi della L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. f), pur recepita da un'isolata sentenza di questa Corte (Cass., Sez. 2, 6/2/1995, Martinelli, rv. 201770) con riferimento al principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, si palesa invero infondato alla luce del disposto della L. n. 157 del 1992, art. 31, comma 1 cit., secondo cui l'applicabilità delle sole sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni della medesima legge è subordinata alla clausola di riserva che "il fatto non sia previsto dalla legge come reato" (nella specie, la contravvenzione di cui all'art. 703 c.p.);

che, peraltro, il reato risulta estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2007.

Il Presidente dott. Torquato Gemelli

Il Consigliere estensore dott. Giovanni Canzio

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2007
